



**Associazione di volontariato**

**"ASSOCIAZIONE ANTICITTÀ - ODV"**

**STATUTO**

**Art. 1 (Denominazione e sede)** – È costituita in Mantova l'Organizzazione di Volontariato denominata **"ASSOCIAZIONE ANTICITTÀ - ODV"**, di seguito chiamata associazione. L'associazione ha sede legale nel Comune di Mantova, viale Learco Guerra 4b. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberata, in via eccezionale, dal Consiglio Direttivo che ne dà notizia nella prima Assemblea dei soci convocata.

**Art. 2 (Statuto)** – L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti e del D. Lgs. 117/2017. Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione stessa.

**Art. 3 (Finalità)** – L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, dell'educazione ambientale e del pieno sviluppo della persona, che la conoscenza consapevole di queste tematiche comporta.

**Art 4 (Attività di interesse generale)** – L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via esclusiva, l'attività di interesse generale rappresentata da, a norma dell'art. 5 , 1° comma, lettera e) del



D.Lgs. 117/2017, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. In particolare l'associazione si propone di:

- Svolgere attività di educazione ambientale alla cittadinanza attraverso, tra gli altri, lo strumento del Centro di Educazione Ambientale Parcobaleno, ideato dall'associazione e oggetto di rapporto convenzionato con il Comune di Mantova;
- Svolgere attività di cura e tutela dell'ambiente e degli animali;
- Svolgere attività di studio, ricerca e progettazione sui temi dell'ecologia, lo sviluppo sostenibile, il recupero ambientale, il ripristino di aree degradate, il verde pubblico, l'uso sociale del verde, l'agricoltura urbana, la lotta allo spreco;
- Svolgere attività di collaborazione e di rete tra associazioni, enti e singoli soggetti che si occupano di ambiente ed educazione;
- Svolgere attività culturali e di divulgazione (e formazione) finalizzate alla conoscenza, l'approfondimento e la realizzazione di modi di utilizzo rispettoso e sostenibile delle risorse ambientali;
- Svolgere attività educative e didattiche rivolte ai giovani con l'obiettivo di accrescerne la capacità di interagire con l'ambiente circostante - non solo naturale - così da favorire il raggiungimento di maggiori gradi di autonomia e crescita civile;
- Svolgere attività di formazione nel campo delle tematiche ambientali e naturalistiche, per la crescita sia professionale che personale, al fine di offrire occasioni di rinnovamento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze in questi ambiti sempre più interessati



- da continui aggiornamenti e innovazioni tecniche e culturali;
- Svolgere e coordinare attività finalizzate alla gestione di aree naturali e di interventi di recupero e valorizzazione ambientale;

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari associati.

#### **Art. 4 (Ammissione) -**

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con



comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

**Art. 5 (Diritti e doveri degli aderenti)** – L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun socio ha diritto di: votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea, di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e i libri sociali con le modalità prescritta dall'art. 21 del presente statuto. Ciascun socio il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, di svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

**Art. 6 (Perdita della qualifica di socio)** – La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione. L'aderente all'associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni



dell'interessato.

**Art. 7 (Ordinamento dell'Associazione)** - L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci. La struttura associativa è composta da un'Assemblea, che rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione composto da tutti coloro che ne sono soci, da un Consiglio Direttivo, organo esecutivo e amministrativo eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione, e dal Presidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo con funzioni di Legale Rappresentanza. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

**Art. 8 (Assemblea)** - L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

**Art. 9 (Competenze dell'Assemblea)** - L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione



all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua

- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

**Art. 10 (modalità di voto in Assemblea)** – L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. I voti sono palesi



tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.

**Art. 11 (Convocazione dell'Assemblea)** – L'assemblea si riunisce almeno due volta all'anno: **a)** entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta l'anno precedente; **b)** entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo, corredato dall'indicazione dell'ammontare della quota sociale annua, e del programma di attività previste per l'anno successivo. In altri casi per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci. È consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio. L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'associazione.

**Art. 12 (Validità dell'Assemblea)** – L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro



responsabilità.

**Art. 13 (Validità dell'Assemblea in caso di modifica dello statuto, scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione) –**

In caso di modifica dello statuto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. In caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

**Art. 14 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il



Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea perché provveda ad eleggere un sostituto.

**Art. 15 (Competenze del Consiglio Direttivo)** – Il Consiglio Direttivo: **a)** amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'associazione secondo quanto stabilito nel comma seguente del presente articolo; **b)** approva o rigetta le domande di ammissione; **c)** propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci

**Art. 16 (Convocazione del Consiglio Direttivo)** – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte all'anno: **a)** entro il mese di gennaio per predisporre il calendario e affrontare gli aspetti organizzativi delle attività volte al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei soci durante la riunione di approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività; **b)** entro il mese di marzo per la predisposizione della bozza di bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta da sottoporre alla successiva Assemblea di aprile; **c)** entro il mese di giugno per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale; **d)** entro il mese di settembre per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale; **e)** entro il mese di novembre per predisporre la bozza del bilancio preventivo ed elaborare una proposta



di programma di attività da sottoporre alla successiva Assemblea di dicembre.

**Art. 17 (Funzionamento del Consiglio Direttivo)** – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

**Art. 18 (Il Presidente)** – Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti. Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea ordinaria. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

**Art. 19 (Il Vicepresidente)** – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.



Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione relazionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.

**Art. 20 (Il Segretario)** – Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

**Art. 21 (Libri sociali)** – Sono libri sociali dell'Associazione: **a)** il libro dei soci contenente l'elenco dei soci dell'Associazione; **b)** il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea; **c)** il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo; **e)** il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione. I libri devono tenuti in forma cartacea rilegata. Il libro dei soci deve essere aggiornato annualmente dopo lo scadere del termine stabilito dall'Assemblea per il pagamento della quota sociale. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario. Gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, facendone espressa richiesta scritta, anche mediante posta elettronica, al Segretario il quale dovrà provvedere entro 10 giorni dalla data nella quale è pervenuta la richiesta.



**Art. 22 (Risorse economiche)** – Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate: **a)** quote sociali; **b)** contributi pubblici e privati; **c)** donazioni e lasciti testamentari; **d)** rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi; **e)** gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata **f)** altre entrate espressamente previste dalla legge per le Organizzazioni di Volontariato. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

**Art. 23 (Scritture contabili)** – Il Consiglio Direttivo, salvo altra disposizione di legge, registra le entrate e le uscite economiche mediante una prima nota di cassa, anche per mediante strumenti informativi, tenuta in modo ordinato e veritiero. Ogni singola entrata e ogni singola uscita economica devono essere adeguatamente giustificate da valide pezze giustificative che devono essere archiviate in modo da assicurarne la fruibilità in caso di controllo. Il Consiglio Direttivo si assicura che vi sia esatta corrispondenza tra le voci riporta nella prima nota di cassa e le pezze giustificative archiviate.

**Art. 24 (Esercizio sociale)** – L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio consuntivo



è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**Art. 25 (Bilancio preventivo)** – Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve contenere l'ammontare della quota sociale annua che deve essere approvata con specifico voto da parte dell'Assemblea dei soci la quale ne determina anche i tempi e le modalità di pagamento da parte dei soci. Il bilancio preventivo deve essere redatto secondo il modello in uso per il bilancio consuntivo al fine di favorirne la confrontabilità. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato un programma delle attività per l'anno di riferimento.

**Art. 26 (Divieto di distribuzione degli utili)** – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 27 (Assicurazione dei volontari)** – Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

**Art. 28 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**



Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

**Art. 29 (Disposizioni finali)** – Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

|   |      |            |      |                                             |
|---|------|------------|------|---------------------------------------------|
| 3 | 2351 | 31/10/2022 | 0,00 | <b>TNH22L002351000JJ</b>                    |
|   |      |            | 0,00 | <i>codice identificativo</i>                |
|   |      |            |      | <i>per eventuali adempimenti successivi</i> |
|   |      |            | 0,00 |                                             |

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1    TOT. NEG.: 1

TNH